

Licit.2529

Rep.rio n. 843

I. S. E. S.

ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA SOCIALE

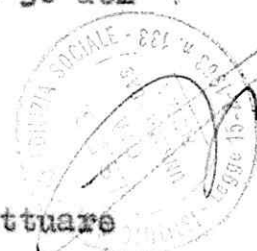
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE RELATIVO ALLA LICITAZIONE
PRIVATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI
N. 58 ALLOGGI NEL COMUNE DI BRINDISI
IMPORTO NETTO: L. 282.861.714.-

L'anno millenovecentosessantacinque, addì 30 del
mese di dicembre, in Roma, Via Novara, 16

P R E M E S S O

- che l'I.S.E.S., avendo determinato di effettuare
il giorno 30 del mese di dicembre 1965, ore 10, ai
sensi della legge 4.11.1963 n.1460, una gara per lo
appalto dei lavori di costruzione di n.58 alloggi
nel Comune di BRINDISI descritti nel Capitolato re-
lativo, dell'importo presunto di L. 303.434.578.-
con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno in
data 20 dicembre 1965 (All.1) n. 1566/App., rivolse
speciale invito alle Imprese risultanti dall'allega-
to n.2, affinché volendo partecipare alla gara, fa-
cessero pervenire, in piego sigillato e raccomanda-
to, entro le ore 18 del giorno 29.12.1965 al Servizio
Legale e del Personale I.S.E.S. di Roma, Via Novara

Per Copia Conforme
IL FUNZIONARIO
(Geom. Giulio Tossini)



n.16, la propria offerta corredata di tutti i documenti elencati nella lettera medesima che forma parte integrante del presente verbale;

- che in detta lettera era prescritto che si sarebbe proceduto all'aggiudicazione dei lavori anche se fosse pervenuta una sola offerta;
- che in essa era inoltre avvisato che l'offerta doveva consistere in un ribasso percentuale sui prezzi indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- che l'appalto stesso sarebbe stato aggiudicato secondo la procedura prevista dalla lettera c) dell'art. 73 e dell'art.76 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato, del 23.5.1924, modificato dal R.D. 20 dicembre 1937, n.2338;
- che tuttavia detta aggiudicazione sarebbe stata soltanto provvisoria e che l'aggiudicazione definitiva sarebbe avvenuta solo dopo l'approvazione del relativo verbale di gara da parte delle competenti Autorità.

S I A N O T O

che oggi 30.12.1965, ore 10, in una sala dell'Ufficio Centrale I.S.E.S., aperta al pubblico, innanzi a me Geom. Giulio Tossini, Vice Capo del Servizio Legale e Personale dell'I.S.E.S., Funzionario Rogante

essendosi aperta la gara e costituito il seggio composto dal Cav. Assuero Poggioni, rappresentante dell'I.S. E.S., dal Dr. Giuseppe Vasta impiegato e dal Geom. Natale Paolino, impiegato, testimoni idonei, richiesti e cogniti, tutti a piè del presente meco sottoscritti, il Presidente del Seggio Cav. Assuero Poggioni in presenza degli astanti, ha deposto sul tavolo le n° 6 offerte pervenute e n. 59 ricevute di ritorno delle lettere raccomandate spedite alle Ditte invitate a concorrere alla gara.

Fatto il riscontro di tali ricevute con l'elenco delle Ditte invitate, il Presidente del Seggio ha comunicato agli astanti che tutte le lettere d'invito erano state recapitate.

Successivamente il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare agli astanti che i 6 plichi contenenti i documenti e le offerte erano perfettamente chiusi e sigillati, ed erano stati recapitati nel termine stabilito dalla lettera di invito, procedeva all'apertura del primo di essi, per la verifica dei documenti in esso contenuti.

Il primo plico, trasmesso dal Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro con sede in Ravenna, conteneva i documenti di rito, la cauzione di L. 10.500.000.- come da lettera della Banca

Nazionale dell'Agricoltura - Filiale di Ravenna,
in data 22 dicembre 1965 e la busta contenente l'of
ferta.

Il secondo plico, trasmesso dall'Impresa Pietro
Putignano, con sede in Noci (Bari), conteneva i do-
cumenti di rito, la cauzione di L. 10.500.000.- co-
me da lettera del Credito Italiano - Sede di Bari -
del 27.12.1965 e la busta sigillata contenente l'of-
ferta.

Il terzo plico, trasmesso dall'Impresa Aldo Ca-
sassa, con sede in Torino, conteneva i documenti di
rito, la cauzione di L. 10.500.000.-, come da let-
tera del Banco di Napoli - Sede di Torino - in da-
ta 23.12.1965 e la busta sigillata contenente l'of-
ferta.

Il quarto plico, trasmesso dall'impresa Pier Mar-
cello Corrado, con sede in Oria (Brindisi), contene-
va i documenti di rito, la cauzione di L. 10.500.000
come da lettera del Credito Italiano - sede di Brin-
disi - in data 24.12.1965 e la busta sigillata con-
tenente l'offerta.

Il quinto plico, trasmesso dall'Impresa Luigi
Sardella, con sede in Fasano di Puglia (Brindisi)
conteneva i documenti di rito, la cauzione di Lire
10.500.000.- come da lettera della Banca Fasanese

Sede di Fasano, del 27.12.65 e la busta sigillata contenente l'offerta. Il Presidente faceva però rilevare che la cauzione non era accompagnata dalla necessaria dichiarazione della Banca d'Italia, e, pertanto, escludeva dalla gara l'impresa Sardella.

Il sesto plico che risultava trasmesso dall'Impresa Ing. Nicola Polisenò, con sede in Bari, conteneva i documenti richiesti che risultavano regolari, la cauzione di L. 10.500.000.- come da lettera della Banca Nazionale dell'Agricoltura - filiale di Bari - in data 23.12.1965 e la busta sigillata contenente l'offerta.

Successivamente il Presidente procedeva all'apertura delle buste contenenti le offerte:

- 1) l'offerta presentata dal Consorzio Ravennate consisteva in un ribasso di L. 6,78% sui prezzi del relativo Capitolato Speciale d'Appalto;
- 2) l'offerta presentata dall'Impresa Putignano, consisteva in un ribasso di L. 1,70% sui prezzi c.s.;
- 3) L'offerta presentata dall'Impresa Casassa consisteva in un ribasso di L. 0,15% sui prezzi c.s.;
- 4) L'offerta presentata dall'Impresa Pier Marcello Corrado consisteva in un ribasso di L. 6,00% sui prezzi c.s.;
- 5) L'offerta presentata dall'Impresa Polisenò consi-

steveva in un ribasso di L. 1,15% sui prezzi c.s.;

Quindi il Presidente procedeva all'apertura della 1^a busta segreta relativa al valore del ribasso massimo e avendo preso visione dell'indice in essa contenuto escludeva dalla gara le imprese: 1) Putignano; 2) Casassa; 3) Poliseno.

Successivamente procedeva all'apertura della 2^a busta segreta e avendo preso visione del valore del ribasso minimo in essa contenuto ammetteva le imprese non escluse in precedenza ed aggiudicava provvisoriamente l'appalto dei lavori di costruzione di n.58 alloggi nel Comune di Brindisi al Consorzio Ravennate Cooperative di Produzione e Lavoro, con sede in Ravenna, con il ribasso di L. 6,78% e, quindi, per la somma netta di L. 282.861.714.-

Il Presidente, inoltre, ha precisato, in conformità di quanto stabilito nella lettera d'invito, che la aggiudicazione definitiva sarà effettuata dopo la approvazione di quella provvisoria da parte delle competenti autorità.

Del che tutto volendo che ne risulti per pubblico atto, si è compilato il presente verbale e si fa rilevare che, avvenuta l'approvazione definitiva dell'aggiudicazione, il deliberatario anzidetto sarà invitato con apposito avviso a presentarsi nella

Sede Centrale dell'I.S.E.S. di Roma, Via Novara,
n.16 per ivi ridurre il presente atto in pubblico
contratto.

Fino alla stipulazione di questo, la lettera della Banca Nazionale dell'Agricoltura - Filiale di Ravenna - in data 22.12.1965, attestante il deposito provvisorio cauzionale di L. 10.500.000.- sarà tenuta a garanzia dell'offerta a norma di legge.

Ed il prefato Presidente, Cav. Assuero Poggioni, rappresentante dell'I.S.E.S., accetta il presente deliberamento, del quale viene fatto constatare a mezzo di questo verbale da me Geom. Giulio Tossini, Funzionario Rogante Delegato, previa lettura fatta- ne ad alta ed intelligibile voce e conferma ricevuta alla presenza dei testimoni che si sono meco sottoscritti.

IL PRESIDENTE

F.to Cav. Assuero Poggioni

I TESTIMONI

F.to Dr. Giuseppe Vasta

F.to Geom. Natale Paolino

IL FUNZIONARIO ROGANTE DELEGATO

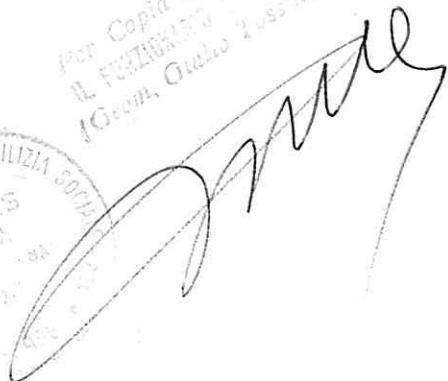
F.to Geom. Giulio Tossini

Il presente verbale è esente dalla tassa di bollo

e di concessione governativa ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.L.L. 4.1.1946 n. 5 confermati dall'ultimo capoverso dell'art. 47 del T.U. 25.6.1953, n. 492, agevolazioni tutte richiamate dall'art. 5 della legge istitutiva dell'I.S.E.S. 15.2.1963, n.133, e beneficia inoltre della registrazione a tassa fissa a norma della legge 4.11.1963 n. 1460.

Per Copia Conforme
IL FUNZIONARIO
(Geom. Giulio Tassinari)

GRUPPO EDILIZIA SOCIA
I.S.E.S.
15.2.1963
n. 133



GV/ann.

ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA SOCIALE - I.S.E.S.

(Legge 15 Febbraio 1963 - N. 133)

GIÀ UNRRA - CASAS

Prot. n. **1566** App.Roma, li **20 dicembre 1965**OGGETTO: **Legge 4/11/1963 - n° 1460**

Invito alla licitazione privata per l'appalto dei lavori per la costruzione di n° 3 fabbricati per complessivi n° 58 alloggi economico popolari a BRINDISI.

All'IMPRESA

Questo Istituto, indice presso la propria sede di Roma - Via Novara, 16 - per il giorno **30 dicembre 1965** ore **10** una licitazione privata, ai sensi dell'art. 89 del Regolamento 23 maggio 1924 n. 827, per l'amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, con le modalità fissate dagli artt. 73 lettera c) e 76 del Regolamento suddetto e successive modificazioni, per l'appalto dei lavori per la costruzione di n° 3 fabbricati per complessivi n° 58 alloggi economico-popolari a Brindisi.

dell'importo previsto di L. **303.434.578.=** (**trecentotremilioniquattrocen-**
totrentaquattromilacinquecentosettantotto)

comprensivo di lavori, a corpo e a misura, soggetto a ribasso, da applicarsi tanto ai lavori a corpo quanto ai lavori a misura.

Ai sensi e per gli effetti della legge 21/6/1964 n. 463, si precisa che le incidenze della mano d'opera, materiali, noli, e trasporti sull'intero costo delle costruzioni sono:

- Incidenza mano d'opera	_____ %
- Incidenza materiali	_____ %
- Incidenza noli	_____ %
- Incidenza trasporti	_____ %
Totale	100 %

"In materia di licitazione privata per l'appalto dei lavori per la costruzione di n° 3 fabbricati per complessivi n° 58 alloggi economico popolari a Brindisi, si precisa che le incidenze della mano d'opera, materiali, noli, e trasporti sull'intero costo delle costruzioni sono: all'art. 1 della legge 21/6/1964 n. 463."

La durata dei lavori è stabilita in giorni

500 (cinquecento)

Codesta Impresa è invitata a parteciparvi.

NORME PER LA GARA

Per partecipare alla gara, le imprese dovranno far pervenire a questo Istituto, con le modalità appresso indicate, non più tardi delle ore 18 del giorno **29 dicembre 1965** i seguenti documenti.

IMPRESE INDIVIDUALI

- 1) - Certificato in bollo da L. 400 rilasciato dalla Segreteria del Comitato Regionale per l'Albo Nazionale dei Costruttori, competente per territorio, dal quale risulti che codesta Impresa, ai sensi della Legge 29/2/1962 n. 57 è iscritta all'Albo Nazionale dei Costruttori o, in mancanza, certificato comprovante la presentazione della domanda di conferma o di nuova iscrizione. (1)



- 2) - Offerta, redatta su carta bollata da L. 400, contenente la indicazione in cifre e in lettere del ribasso percentuale sui prezzi indicati nel Capitolato Speciale d'appalto, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dall'imprenditore o dai legali rappresentanti delle società o degli enti cooperativi. In caso di discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

L'offerta dovrà essere chiusa in apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura.

- 3) - Il titolo comprovante la costituzione di un deposito cauzionale in contanti o in titoli del Debito Pubblico o garantiti dallo Stato - al corso del giorno del deposito - presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, a norma dell'art. 2 del Capitolato Generale di appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei LL. PP. approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063.

Il deposito cauzionale provvisorio potrà essere costituito anche presso le Aziende di Credito previste dal D.P.R. 22 maggio 1956 n. 635. In questo caso l'attestazione di deposito, che l'Azienda di Credito potrà redigere sotto forma di lettera commerciale, dovrà contenere l'esplicita dichiarazione con la quale l'Azienda stessa si obbliga ad effettuare il versamento presso la Tesoreria dello Stato nel caso in cui la cauzione sia incamerata ai sensi dell'art. 4 del citato Capitolato Generale di appalto.

Nell'eventualità che il deposito cauzionale provvisorio venga costituito presso una Azienda di credito ordinario, Cassa di Risparmio, Monti di credito su pegni di prima categoria e Banche Popolari, previste dal citato D.P.R. n. 635, l'attestazione di depositi di cui sopra dovrà essere accompagnata da una dichiarazione della sede o filiale della Banca d'Italia, competente per territorio, attestante l'ammontare del patrimonio dell'Istituto.

La cauzione è di L. 10.500.000.= (diecimilionioinquecentonila)

- 4) - Certificato generale del Casellario Giudiziale in data non anteriore a tre mesi dalla data fissata per la licitazione riferito al titolare dell'impresa.

Se il Direttore tecnico dell'impresa è persona diversa dal titolare occorrerà produrre il certificato generale del Casellario Giudiziale anche per quest'ultimo.

- 5) - Dichiarazione su carta bollata con la quale l'impresa attesti di essersi recata sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori; di aver presa conoscenza delle condizioni locali ed eventualmente delle cave e dei campioni di materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull'esecuzione dell'opera e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da giustificare l'offerta o proposta che sarà per fare. In tale dichiarazione, infine, l'impresa dovrà attestare esplicitamente di possedere l'attrezzatura tecnica necessaria per l'esecuzione dei lavori.

SOCIETA'

Se l'impresa, cui la presente è diretta, è una Società Commerciale comunque costituita, per essere ammessa in gara, dovrà presentare oltre ai documenti di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 5);

- a) - Atto costitutivo e Statuto Sociale, in copia autenticata da notaio, comprensivi di tutte le eventuali modifiche avvenute. In calce a tale atto, od in allegato, è necessaria una dichiarazione del Tribunale competente, di data non anteriore di più di due mesi a quella fissata per la licitazione, dalla quale risulti che l'Atto costitutivo e lo Statuto, con eventuali modifiche, sono quelli attualmente vigenti.
- b) - Certificato della Camera di Commercio o della Cancelleria del Tribunale competente, in data non anteriore di più di due mesi a quella della licitazione, dal quale risulti che la Società stessa non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione o concordato.
- c) - Certificato Generale del Casellario Giudiziale del Rappresentante della Società;

Per le Società in accomandita semplice

- Certificato Generale del Casellario Giudiziale di tutti i soci accomandatari;

Per le Società in n.c. / a r.l. - per azioni e semplice

- Certificato Generale del Casellario Giudiziale per gli Amministratori (o Amministratore) aventi poteri di rappresentanza.

Avvertenza:

Le Società in nome collettivo ed in accomandita semplice, in luogo dei documenti di cui alla lettera a), presenteranno un unico certificato rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale competente in data non anteriore a due mesi dal giorno fissato per la licitazione, il quale attesti ed indichi nominativamente le persone che hanno la legale rappresentanza sociale con esplicito richiamo agli atti giustificativi depositati presso la Cancelleria medesima.

COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO

Se la Ditta invitata è costituita in Cooperativa di Produzione e Lavoro, dovrà presentare, oltre a quello di cui al precedente punto 1) per le imprese individuali, i seguenti documenti:

- d) - Atto costitutivo e Statuto sociale come prescritto per le Società alla lettera a);
- e) - Certificato della Camera di Commercio o della Cancelleria del Tribunale come indicato per le Società alla lettera b);
- f) - Regolare delibera del Consiglio di Amministrazione in copia autentica relativa alla delega per la persona incaricata di presentare l'offerta, di firmare il contratto e di riscuotere le somme dovute alla Cooperativa; di tale persona e del Direttore Tecnico occorre esibire il Certificato Generale del Casellario Giudiziale;
- g) - Offerta redatta su carta bollata da L. 400 nella forma prescritta al n. 2 per le imprese individuali;
- h) - Il titolo comprovante la costituzione del deposito cauzionale provvisorio di L. 10.500.000.=
(diecimilionicinquecentomila)
con le modalità previste al punto 3) per le ditte individuali;
- i) - Dichiarazione su carta bollata da L. 400 di essersi recata sul posto ove si eseguono i lavori, di avere presa cognizione delle condizioni locali ecc. come prescritto al punto 5) per le imprese individuali.

CONSORZI DI COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO

Qualora l'Impresa invitata sia un Consorzio di Cooperative essa, oltre al documento di cui al punto 1) per le imprese individuali ed a quelli richiesti per le Cooperative alle lettere d), e), f), g), i), dovrà presentare:

- l) - Copia della Gazzetta Ufficiale nella quale è stato pubblicato il decreto approvante lo Statuto;
- m) - Il titolo comprovante la costituzione del deposito cauzionale provvisorio di L. 10.500.000.=
(diecimilionicinquecentomila)
con le modalità previste al punto 3) per le ditte individuali;
- n) - Specchio in copia autentica delle Cooperative che fanno parte del Consorzio.

AVVERTENZE PER TUTTE LE IMPRESE

Il presente appalto è regolato dalle norme del Capitolato Generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con D.P.R. n.1063 del 16/7/1962 e da tutte le altre disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche.

Le imprese concorrenti devono presentare, a corredo della offerta, tutta la documentazione richiesta.

Si farà luogo alla esclusione dalla gara nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti richiesti.

Il riferimento dei documenti è ammesso soltanto nel caso che le Imprese siano invitate a più gare indette per lo stesso giorno. In questo caso tutta la documentazione richiesta dovrà però essere allegata all'offerta riguardante la prima gara alla quale la impresa partecipa.

I disegni ed il Capitolato Speciale di appalto sono visibili presso l'Ufficio Regionale ^{ES} ~~ES~~ di Via Corridu n.3 o presso l'Ufficio del Genio Civile di BRINDISI o presso la Segreteria della Direzione Tecnica dell'ISES - Via Massaua, 1 - Roma.

Non sarà accettata altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente, non si farà luogo a gara di miglioria né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta.

L'offerta, chiusa in una prima busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura come già detto al n.2 (imprese individuali) e tutti i documenti relativi saranno posti in una seconda busta da spedirsi unicamente a mezzo di raccomandata postale, al seguente indirizzo: Servizio Legale e del Personale ISES - Via Novara 16 - Roma.

Su tale seconda busta dovrà apporsi visibilmente la seguente scritta:

OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO : (indicare il giorno in cui sarà esperita la gara)

RELATIVA ALL'APPALTO : (indicare le opere descritte in oggetto alla pagina 1)

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e pertanto, ove per qualsiasi motivo, il plico stesso non pervenisse al Servizio Legale e del Personale ISES nel termine stabilito alla pagina 1, l'impresa non sarà ammessa alla licitazione.

Non si dà corso al plico che non risulti pervenuto a mezzo del servizio postale statale o sul quale non sia apposta la scritta indicata nella lettera di invito contenente la specificazione e la data della gara o che non risulti inviata all'ISES - Servizio Legale e del Personale - Via Novara 16 - Roma.

- Si fa luogo alla esclusione dalla gara nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare l'elenco dei documenti richiesti.

Parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia contenuta nella apposita busta interna debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni di legge sulle tasse di bollo, sono valide per effetti giuridici nei rapporti della gara, ma saranno denunciate all'Autorità competente per l'applicazione delle relative contravvenzioni.

Si avverte che il contratto di appalto di cui al presente invito, da stipularsi ai sensi della legge 4/11/1963 n° 1460 è soggetto alla imposta di registro nella misura fissa ed è esente dalla tassa di bollo e concessione governativa.

Tutte le spese relative al contratto di appalto, registrazioni, copie di atti e disegni, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico della ditta aggiudicataria.

L'imposta generale sull'entrata è a carico della ditta appaltatrice salvo le particolari esenzioni previste dalla legge per l'attuazione dei singoli programmi. Tali esenzioni, ove applicabili, sono indicate nel Capitolato Speciale di appalto.

La Società Cooperativa o Consorzio rimasta aggiudicataria dovrà presentare prima della stipulazione del contratto il certificato di idoneità tecnica del proprio direttore tecnico in base all'art. 14 della legge 10/2/1962 n. 57.

AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

- L'aggiudicazione avverrà in base alle norme dell'art. 73 lettera c e 76 quarto comma del già citato R.D. 23/5/1924 N. 827.
- Nelle gare con ribasso non saranno accettate offerte in aumento e l'appalto sarà aggiudicato al concorrente che abbia presentato l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione rientrante nei limiti di minimo e massimo ribasso prefissati dall'Istituto in apposite schede segrete.
- Qualora siano eccezionalmente ammesse offerte in aumento, in base a quanto previsto dall'art. 9 del D.L.C. P.D.S. n. 1501, l'appalto sarà aggiudicato, sempre nei limiti prefissati del massimo ribasso e del massimo aumento a quel concorrente che abbia presentata la più elevata offerta di ribasso o, in mancanza di offerte di ribasso, al concorrente che abbia richiesto il minore aumento.
- In caso di offerte uguali si procederà a norma dell'art. 77 del citato R.D. 23/5/1924 N. 827.
- La gara sarà valida quand'anche pervenga una sola offerta.
- L'aggiudicazione di cui innanzi effettuata il giorno della gara si intende provvisoria e si riterrà definitiva dopo la sua approvazione da parte delle superiori Autorità competenti.



p. IL PRESIDENTE

(1) N.B. Tale ultimo certificato dovrà contenere l'attestazione che l'impresa è iscritta nell'elenco regionale provvisorio delle ditte di fiducia presso un Provveditorato OO.PP.

20.12.1965

BRINDISI

gara del 30.12.65 ore 10

SLP/1

Prot. 1566

1	4203	BARRETTA ANTONIO	BRINDISI
2	4204	ELIA FRANCESCO	BRINDISI
3	4205	CORRADO P. MARCELLO	ORIA
4	4206	DI GIULIO ANTONIO	BRINDISI
5	4207	SARDELLA LUIGI	FASANO
6	4208	POLONI GIORGIO	LECCE
7	4209	CARACCILOLO & PANZERA	LECCE
8	4210	STICCHI ORONZO	MAGLIE
9	4211	TOMA COSIMO	LECCE
10	XXXXX 4212	QUARTA GIUSEPPE	LECCE
11	4213	PASCALI SALVATORE	GALATINA
12	4214	PASCALI ANTONIO	GALATINA
13	4215	MARRA GIUSEPPE	MATINO
14	4216	BARONE VINCENZO	GALATINA
15	4217	TOMASSI BENVENUTO	CALIMERA
16	4218	I.R.E.T.	TARANTO
17	4219	CORRENTE ALFREDO	TARANTO
18	4220	AMORUSI MANZARI	BARI
19	4221	DI GUARDI S.P.A.	BARI
20	4222	FRUNETTI FRANCESCO	BARI
21	4223	CERVINI ANGELO	BARI
22	4224	MATARRESE SALVATORE	BARI
23	4225	MUCIACCIA BENEDETTO	BARI
24	4226	SO. CEM.	BARLETTA
25	4227	LOBOSCO MICHELE	BARI
26	4228	POLISENO NICOLA	BARI
27	4229	DEL VECCHIO NICOLA	BARI



28	4230	DI BATTISTA FRANC.	GRAVINA DI PUG.
29	4231	D'AMATO FRANCESCO	BARI
30	4232	GIOVANNIELLO & C.	GRAVINA DI PUG.
31	4233	MATARRESE VINCENZO	BARI
32	4234	MISANTIS GIUSEPPE	BARI
33	4235	CARIBALDI GIUSEPPE	BARI
34	4236	LABELLIARTE LUIGI	BARI
35	4237	MARCONI LUIGI	FOGGIA
36	4238	MATRELLA GAETANO	FOGGIA
37	4239	MIRANDA ANTONIO	FOGGIA
38	4240	PEDONE ANTONIO	CERIGNOLA
39	4241	MARTELLO BRUNO	FOGGIA
40	4242	BARISCIANO STEFANO	TRINITAPOLI
41	4243	MAZZITELLI ORFEO	BARI
42	4244	ROSSI VINCENZO	BARI
43	4245	QUADRATO VITO	BARI
44	4246	CHIESA BRUNO	MILANO
45	4247	CONS. RAVENNATE	RAVENNA
46	4248	CASASSA ALDO	TORINO
47	4249	GIOVANNINI & MICHELI	ROMA
48	4250	MEROLLA STELIO	NAPOLI
49	4251	ANTONNICOLA SANTE	ROMA
50	4252	S.I.G.I.C.	ROMA
51	4253	VIANINI	ROMA
52	4254	GARBOLI	ROMA
53	4255	CIA+DAV	NAPOLI
54	4256	DE LIETO COSTR. GEN.	NAPOLI



55	4257	COOP. MUR.CEM.RAV.	XXX ROMA
56	4258	LODIGIANI S.P.A.	MILANO
57	4259	PROVERA E CARRASI	ROMA
58	4260	SPARACO SPARTACO	ROMA
59	4261	GUFFANTI A.&.C.	MILANO





clv3

CONSORZIO RAVENNATE COOP.VE DI PRODUZIONE E LAVORO

Ravenna - Via M.D'Azeglio,3

Ravenna, 23 dicembre 1965

SPETT/LE I.S.E.S.

Sezione Legale e del Personale

- Via Novara, 16 - R O M A

OGGETTO: Offerta del giorno 30/12/65 ore 10 - relativa all'appalto dei lavori per la costruzione di n.3 fabbricati per complessivi n.58 alloggi economico-popolari a Brindisi

Il suintestato Consorzio, in possesso dell'invito per la gara di cui all'oggetto, si dichiara disposto ad assumere l'appalto dei lavori e a tal fine offre il ribasso del 6.78% (lire sei e centesimi settantotto per ogni cento lire di lavori) sui prezzi di Capitolato.

Distintamente.

Consorzio Ravennate Coop. P. L.
IL PRESIDENTE

Luigi Aulic

nato a Ravenna il 26/12/1921

Banca Nazionale dell'Agricoltura

Società per Azioni - Capitale L. 2.000.000.000 versato
SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE: ROMA

Ravenna li 22 dicembre 1965

Spett.le ISTITUTO PER LO SVILUPPO
DELL'EDILIZIA SOCIALE - I.S.E.S.
ROMA

Deposito-cauzionale per conto di

Spett.le CONSORZIO RAVENNATE DELLE
COOP.VE DI PRODUZIONE E LAVORO
Via D'Azeglio n.3
RAVENNA

Premesso:

— che l'Istituto per lo Sviluppo della Edilizia Sociale - I.S.E.S. con suo provvedimento in data 20.12.65 prot.1566 ha deliberato di promuovere una gara di appalto per l'aggiudicazione delle seguenti opere, da eseguire nel Comune di Brindisi:
— Lavori per la costruzione di n.3 fabbricati per complessivi n.58 alloggi economico popolari a Brindisi. Importo base d'asta £.303.434.578 (trecentotremilioni quattrocentotrentaquattromilacinquecentosettantotto).

— che ai sensi del Cap. 1°, art. 2 del Capitolato Generale di Appalto per le Opere Pubbliche di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, per essere ammessi alla suddetta gara è richiesta la costituzione, da parte del concorrente, di un deposito cauzionale provvisorio in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito;

— che tale deposito può avvenire, oltre che presso le Sezioni di Tesoreria Provinciale, anche presso gli Istituti di credito di cui al D.P.R. 22 maggio 1956, n. 635.

Tutto ciò premesso la Filiale di Ravenna della Banca Nazionale dell'Agricoltura, che qui all'uopo sottoscrive, dichiara che ai sensi dell'art. del Capitolato Speciale di appalto e per i fini sopra elencati

— ha costituito con mezzi propri, presso le proprie casse un deposito cauzionale provvisorio in contanti per conto Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro - Ravenna - per £.10.500.000 (diecimilioni cinquecentomila).

Conseguentemente la sottoscritta Banca Nazionale dell'Agricoltura si obbliga sin d'ora ed incondizionatamente ad effettuare, su semplice richiesta di codesta spett. Amministrazione, qualora essa comunichi che è stato deliberato l'incameramento della cauzione ai sensi degli artt. 4 e 5 del Capo 1° del citato Capitolato Generale, il versamento presso la Tesoreria delle somme ~~dei titoli~~ come sopra depositati.

BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA
Filiale di Ravenna

BANCA D'ITALIA

Capitale versato L. 300.000.000

ms

DIREZIONE

della ROMA di SEDE

Ai fini e per gli effetti di quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica in data 22 maggio 1956, n. 635, si attesta, a richiesta dell'interessata, che il patrimonio della Banca Nazionale dell'Agricoltura - Società per azioni - con sede in Roma, ammonta, secondo le risultanze dell'ultimo bilancio approvato (al 31.12.1964), a L. 6.700.000.000 (capitale L. 2.000.000.000, riserva ordinaria L. 4.700.000.000).

Si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Roma, 8 settembre 1965

Il Direttore Centrale
(L. Leone)



all. 6

12510

100

CASELLARIO GIUDIZIALE

Certificato^(a)

Generale

(a) Generale, penale o civile.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di (b)

Ravenna

(b) La Procura della Repubblica presso il Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il luogo di nascita della persona alla quale il certificato si riferisce; la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, anche per gli stranieri e per i cittadini nati all'estero.

Al nome di (c)

Bolzoni Ing. Ivo

nato il

19/9/1938

in

% Massalombarda

Provincia (o Stato (d)) di

Ravenna

(d) Per i nati all'estero.

sulla richiesta di (e)

Esso

(e) Cognome e nome del richiedente.

per (f)

uso gare d'appalto

(f) Motivo della richiesta.

si attesta che in questo Casellario giudiziale risulta: (g)

(g) Segnare le decisioni in ordine cronologico, indicando per ciascuna: 1° la data della decisione; — 2° il magistrato che la pronunciò e la sua sede; — 3° il dispositivo; — 4° (per le decisioni penali di condanna) il titolo del reato, indicando se tentato o se consumato, con le aggravanti, compresa la recidiva, attenuanti e diminuenti, le pene inflitte, la dichiarazione di abilitazione o professionalità nel reato, o di tendenza a delinquere o la misura di sicurezza applicata; — 5° gli articoli di legge applicati; — 6° le pene accessorie che conseguono alla condanna; — 7° la data di esecuzione dell'ultima pena, ossia giorno, mese e anno in cui cessò di essere scontata, ovvero: NULLA.

Seguono la data, la firma del Segretario della Procura e il timbro dell'ufficio.

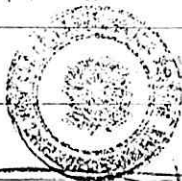
La legalizzazione della firma del Segretario è fatta dal Procuratore della Repubblica, ed è soggetta alla normale tassa di concessione governativa.

I certificati rilasciati con urgenza, e cioè nello stesso giorno della richiesta, sono soggetti a un diritto di urgenza nella misura di L. 30 per certificato da corrispondersi esclusivamente mediante marca speciale:

N. B. — Il certificato è rilasciato su domanda al Procuratore della Repubblica competente. Alla domanda deve unirsi il certificato di nascita od altro documento che il Procuratore della Repubblica stesso ritenga equipollente. La domanda ed i documenti sono esenti da imposta di bollo.

NULLA

RAVENNA 11 DIC 1965



IL SEGRETARIO

Dot. Antonio Abate



47

CONSORZIO RAVENNATE COOP.VE DI PRODUZIONE E LAVORO

Ravenna - Via M.D'Azeglio, 3

Ravenna, 23 Dicembre 1965

SPETT/LE I.S.E.S.

Sezione Legale e del Personale

- Via Novara, 16 - R O M A

OGGETTO: Gara del 30/12/65 ore 10- relativa all'ap-
palto dei lavori per la costruzione di n.3
fabbricati per complessivi n.58 alloggi
economico-popolari a Brindisi

Il suintestato Consorzio, dichiara di essersi
recato sul posto dove debbono eseguirsi, di aver
preso conoscenza delle condizioni locali ed eventual-
mente delle cave e dei campioni di materiali, nonché
di tutte le circostanze generali e particolari che
possono aver influito sulla determinazione dei
prezzi e delle condizioni contrattuali e che posso-
no influire sull'esecuzione dell'opera e di aver
giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimu-
nerativi e tali da giustificare l'offerta o propo-
sta che sarà per fare.

Dichiara inoltre di possedere l'attrezzatura
necessaria per l'esecuzione dei lavori.

Distintamente.

Consorzio Ravennate Coop. V. L.
IL PRESIDENTE

Adolfo Anelli

215



all 8

Oggetto: Licitazione privata del giorno 30/12/1965
per l'appalto dei lavori per la costruzione di n.3 fabbricati per complessivi n.58
alloggi economico-popolari a Brindisi.

SPETT.LE ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA
SOCIALE - I.S.E.S. - Via Novara, 16

R O M A

Il sottoscritto PUTIGNANO PIETRO fu Ignazio, nato
a Noci (Bari) il 13/2/1924 ed ivi residente, titolare della omonima impresa, per l'appalto dei lavori specificati in oggetto, offre il ribasso del'I,70%
(dico lire uno e centesimi settanta per cento).=

Noci, lì 27 dicembre 1965

Pietro Putignano nato a Noci il 13/2/1924



Spett. I.S.E.S.

Istituto per lo Sviluppo dell'Edilizia Sociale

Servizio Legale e del Personale

Via Novara, 16

R O M A

L'Impresa sottoscritta Arch. Aldo Casassa, corrente in Torino Via Viotti 9 - telef. 54.20.38; per la costruzione di n. 3 fabbricati per complessivi n. 58 alloggi economico-popolari a BRINDISI

s i o f f r e

di normalizzare e industrializzare il progetto e di costruire l'opera con il ribasso dello 0,15%-----
(zero virgola quindici per cento) sui prezzi del Capitolato Speciale d'appalto, ribasso da applicarsi tanto sui lavori a corpo quanto sui lavori a misura.

Torino, 28 dicembre 1965

L'IMPRESA

(Arch. Aldo Casassa)

(Arch. Aldo Casassa - nato a Cirle il 29.11.1906-



12/10

Oggetto: Licitazione privata per l'appalto dei lavori per la costruzione di n.3 fabbricati per complessivi n.58 alloggi economico-popolari a Brindisi.

OFFERTA

Questa Impresa offre, sui prezzi indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto relativo ai lavori descritti in oggetto, il ribasso del 6.0 % (lire Sei virgola centesimi ~~Zero~~ per ogni cento lire).

ORIA, 27 DICEMBRE 1965

L'Impresa

(CORRADO Pier Marcello, nato a Oria il 27.11.1906)

Corrado Pier Marcello



all. 11

SPETTABILE I.S.E.S

ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA SOCIALE

(LEGGE 15/FEBBRAIO/1963) N.133)

GIA UNRRA - CASAS -

Via Novara, 16

R O M A

OGGETTO: LEGGE 4/11/1963 - N. 1460 -

INVITO ALLA LICITAZIONE PRIVATA PER L'APPAL

TO DEI LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI N. 58

ALLOGGI ECONOMICO-POPOLARI A BRINDISI -

Per l'appalto dei lavori di cui all'oggetto la
sottoscritta impresa offre il ribasso percentuale
dell'1,15% (una lira e centesimi quindici per cento)-

Bari 27/DICEMBRE/1965 -

IMPRESA L. 1112
Dott. M. C. POLISENO
M. C. POLISENO

noto a Bari il 4/11/1926



12804
100

CASELLARIO GIUDIZIALE

Certificato^(a) Generale

(a) Generale, penale o civile.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di (b) **Ravenna**

(b) La Procura della Repubblica presso il Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il luogo di nascita della persona alla quale il certificato si riferisce; la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, anche per gli stranieri e per i cittadini nati all'estero.
(c) Cognome e nome della persona alla quale il certificato si riferisce.

Al nome di (c) **Casadio Geom. Amleto**

nato il **26/12/1921** in **Ravenna**

Provincia (o Stato) (d) di **Ravenna**

(d) Per i nati all'estero.

sulla richiesta di (e) **Esso**

(e) Cognome e nome del richiedente.

per (f) **uso gare d'appalto**

(f) Motivo della richiesta.

si attesta che in questo Casellario giudiziale risulta: (g)

(g) Segnare le decisioni in ordine cronologico, indicando per ciascuna: 1° la data della decisione; — 2° il magistrato che la pronunziò e la sua sede; — 3° il dispositivo; — 4° (per le decisioni penali di condanna) il titolo del reato, indicando se tentato o se continuato, con le aggravanti, compresa la recidiva, attenuanti o diminuenti, le pene inflitte, la dichiarazione di abilitazione o professionalità nel reato, o di tendenza a delinquere e le misure di sicurezza applicate; — 5° gli articoli di legge applicati; — 6° la pena accessoria che conseguono alla condanna; — 7° la data di esecuzione dell'ultima pena, ossia giorno, mese e anno in cui cessò di essere scontata, ovvero: NULLA.

Seguono la data, la firma del Segretario della Procura e il timbro dell'ufficio.

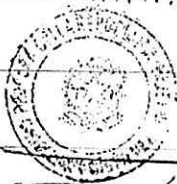
La legalizzazione della firma del Segretario è fatta dal Procuratore della Repubblica, ed è soggetta alla normale tassa di concessione governativa.

I certificati rilasciati con urgenza, e cioè nello stesso giorno della richiesta, sono soggetti a un diritto di urgenza nella misura di L. 30 per certificato da corrispondersi esclusivamente mediante marca speciale.

N. 2. — Il certificato è rilasciato su domanda al Procuratore della Repubblica competente. Alla domanda deve unirsi il certificato di nascita od altro documento che il Procuratore della Repubblica stesso ritenga equipollente. La domanda ed i documenti sono esenti da imposta di bollo.

NULLA

RAVENNA 23 DIC 1965



IL SEGRETARIO

ott. Rocco Antonio Abbate



ESTRATTO

STUDIO NOTARILE 13
Avv. PAOLO MODONESI
RAVENNA
Via IV Novembre, 5 - Telef. 25-252

dal libro soci del Consorzio Ravennate Cooperative
Produzione e Lavoro con sede in Ravenna

Riepilogo delle Coop. Associate al 22-12-65

Copp. Edile Alfonsine	Alfonsine
" Coril Ravenna	Ravenna
" .CEANS	Mezzano (Ravenna)
" Muratori Massalombarda	Massalombarda
" " Villanova di Bagnacavallo	Villanova
" CEAL Lugo	Lugo di Romagna
" Muratori S.Alberto	S.Alberto
" Intercomunale di Bologna	Bologna
" Edilizia di Crevalcore	Crevalcore
" Operai Fornacciai Bologna	Bologna
" Muratori Cervia	Cervia
" " Fusignano	Fusignano
" CERC Longastrino	Longastrino
" Muratori Voltana	Voltana
" " S.Bernardino	S.Bernardino
" Falegnami Mezzano	Mezzano
" Fontanieri Imola	Imola
" COREFA	Fasano (Br)
" C.M.C. Ravenna	Ravenna
" CE.TI	Reggio Emilia

Coop. Agric. Braccianti Longastrino	Longastrino
" CILEA	Ravenna
" Muratori Bagnara	Bagnara di Romagna
" COBAI	Imola
" Muratori Conselice	Conselice

Repertorio N. 25006=

Certifico io sottoscritto Notaio Modonesi avv. Paolo
 iscritto presso il Collegio del Distretto Notarile
 di Ravenna, con residenza in questa città, che quanto
 sopra riportato è stato a mia cura estratto e tra-
 scritto dalla pagine 32 e 33 del libro soci del Con-
 sorzio Ravennate Cooperative Produzione e Lavoro
 con sede in Ravenna, libro tenuto a norma di legge.
 Si rilascia a richiesta del Consorzio suddetto.

Ravenna, 23 dicembre 1965

Paolo Modonesi



Art. 7. — La responsabilità delle cooperative consorziate è limitata alla quota sottoscritta. Le quote sociali non possono essere cedute o sottoposte a pegno o sequestro convenzionale.

Art. 8. — Le cooperative che intendono associarsi al Consorzio devono presentare domanda sottoscritta dal loro legale rappresentante con le seguenti indicazioni: a) denominazione, ragione sociale, sede ed oggetto di esse; b) organo sociale che ha deliberato l'adesione; c) numero e mestiere dei soci; d) ammontare della quota che si sottoscrive; e) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto. Alla domanda devono essere allegati: 1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto ed eventuali successive modifiche; 2) certificato di iscrizione nel Registro prefettizio; 3) estratto della delibera dell'organo sociale che ha approvato l'adesione al Consorzio; 4) bilanci dell'ultimo triennio.

Art. 9. — Le cooperative ammesse sono obbligate: a) a sottoscrivere sul libro dei soci a mezzo del proprio rappresentante legale la rispettiva quota sociale entro dieci giorni dalla comunicazione della accettazione della domanda di ammissione a socio; b) a versare le quote sociali sottoscritte e la tassa di ammissione con le modalità stabilite nell'art. 18. La deliberazione di ammissione si intende decaduta a tutti gli effetti se la cooperativa ammessa non adempie agli obblighi di cui al presente articolo entro i termini stabiliti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione del Consorzio.

Art. 10. — Le cooperative cessano di far parte del Consorzio: a) per fallimento; b) per liquidazione volontaria, di ufficio o coatta; c) per termine di durata; d) per recesso; e) per esclusione.

Art. 11. — Il recesso ha luogo quando una cooperativa, per le sue condizioni economiche o per la esiguità del numero dei soci, non si trova più in condizioni di far fronte ai suoi obblighi verso il Consorzio. Sulla domanda presentata dalla cooperativa recedente si pronuncia il Consiglio di amministrazione del Consorzio.

Art. 12. — La esclusione verrà deliberata dal Consiglio di amministrazione del Consorzio a carico della cooperativa che: a) danneggi gli interessi del Consorzio e ne pregiudichi il regolare andamento; b) venga meno agli impegni economici, tecnici e morali assunti nei riguardi del Consorzio; c) non osservi le norme dello Statuto dei regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali del Consorzio; d) non uniformi il suo comportamento tecnico ed amministrativo ai principi stabiliti dalla legge ed a quelli della sana cooperazione.

Art. 13. — Per la liquidazione ed il rimborso delle quote alle cooperative che cessano di far parte del Consorzio e la responsabilità di dette cooperative, valgono le norme degli articoli 2529 e 2530 del Codice civile.

Art. 14. — A pena di decadenza la domanda di rimborso della quota deve essere presentata al Consiglio di amministrazione del Consorzio, per le cooperative sottoposte a liquidazione, prima della compilazione del bilancio finale di liquidazione. In ogni caso dette cooperative e quelle fallite, recedute od escluse, decadono dal diritto al rimborso se non riscuotono la quota entro cinque anni dalla data in cui è venuta a cessare l'appartenenza al Consorzio.

Art. 15. — La cessazione di appartenenza avviene di diritto in caso di fallimento o di liquidazione e risale alla data del provvedimento relativo. Negli altri casi la cessazione ha data dalla ricezione della comunicazione della deliberazione rispettiva.

Art. 16. — Le deliberazioni con cui il Consiglio di amministrazione accetta o respinge una domanda di ammissione o di recesso, ovvero decida la esclusione di una associata, vengono comunicate alle interessate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, od affisse nella sede del Consorzio per quindici giorni. Contro tali deliberazioni possono ricorrere al Collegio dei probiviri le cooperative interessate e le cooperative già aderenti. Il ricorso deve essere spedito a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione per le cooperative richiedenti, recedute od escluse, dal quindicesimo giorno di affissione per le altre cooperative. Il Collegio dei probiviri decide inappellabilmente, salvo il disposto dell'art. 2527 del Codice civile.

Patrimonio

Art. 17. — Il patrimonio del Consorzio all'atto della costituzione è formato dalle quote conferite dalle cooperative promotrici e può essere aumentato; a) col versamento di ulteriori quote da parte delle cooperative consorziate e che saranno ammesse successivamente; b) coi fondi di riserva ordinari ed eventualmente straordinari; c) con le tasse di ammissione; d) con ogni altro fondo costituito per scopi di previdenza mutualistica e di propaganda.

Art. 18. — Le cooperative che verranno ammesse al Consorzio dopo la costituzione del medesimo, dovranno versare una tassa di ammissione che sarà fissata annualmente dalla assemblea in sede di approvazione del bilancio, tenute presenti le riserve patrimoniali del Consorzio risultanti dal bilancio stesso. Tale tassa deve essere versata contemporaneamente alla sottoscrizione del libro dei soci, stabilita dall'art. 9. Il versamento delle quote sottoscritte deve essere effettuato: a) per almeno due decimi all'atto della sottoscrizione; b) per il rimanente entro tre mesi dalla accettazione della domanda. Il Consorzio avrà la facoltà di trattenere alle singole scadenze, sulle somme dovute alle cooperative per lavori eseguiti, l'ammontare delle rate giunte a maturazione.

Organi del Consorzio

Art. 19. — Sono organi del Consorzio:

- 1) l'assemblea dei delegati;
- 2) il Consiglio di amministrazione;
- 3) il presidente;
- 4) il Collegio dei sindaci;
- 5) il Collegio dei probiviri.

Art. 20. — Assemblea dei delegati:

L'assemblea è costituita dai delegati delle cooperative consorziate. I delegati sono nominati tra i soci dal Consiglio di amministrazione di ciascuna cooperativa, ove esso risulti autorizzato, od altrimenti dalla assemblea dei soci, durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Ciascuna cooperativa aderente nominerà due delegati fino a duecento soci, e tre delegati da duecentuno in avanti. Ogni delegato avrà diritto ad un solo voto.

Art. 21. — Le assemblee dei delegati sono ordinarie e straordinarie. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ogni anno è convocata una assemblea ordinaria per approvare il bilancio consuntivo dell'anno precedente, deliberare sul riparto degli utili, eleggere le cariche sociali quando sia necessario e per trattare ogni altro argomento all'ordine del giorno. Assemblee ordinarie e straordinarie si terranno ogni volta che lo reputi necessario il Consiglio di amministrazione e qualora ne sia fatta richiesta dal Collegio dei sindaci, ovvero da almeno un quinto dei delegati delle cooperative, con le indicazioni degli argomenti da trattare. In questi ultimi due casi il Consiglio di amministrazione dovrà convocare l'assemblea richiesta non oltre un mese dalla data della comunicazione relativa.

Art. 22. — La convocazione delle assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sarà fatta a mezzo di avviso raccomandato, spedito quindici giorni prima delle adunanze a ciascuna cooperativa e con la inserzione dello stesso avviso, almeno otto giorni prima della data fissata, nel foglio annunzi legali. La seconda convocazione può aver luogo anche il giorno successivo a quello fissato per la prima convocazione ma mai nello stesso giorno della prima.

Art. 23. — Le assemblee sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno metà più uno dei delegati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei delegati intervenuti. I delegati non possono farsi rappresentare da altro delegato, salvo che nel caso di malattia comprovata.

Art. 24. — Le deliberazioni che importino modifiche statutarie e scioglimento anticipato del Consorzio sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno i due terzi dei delegati delle Società consorziate. In mancanza, sarà tenuta assemblea di seconda convocazione, a distanza di almeno cinque giorni, e questa sarà valida ove intervenga almeno la metà più uno dei delegati delle società consorziate.

Art. 25. — Le deliberazioni sono in ogni caso valide se approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e su oggetto posto all'ordine del giorno. Le deliberazioni possono essere prese a scrutinio segreto quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei delegati intervenuti. A parità di voti le deliberazioni si intendono respinte.

Art. 26. — L'assemblea elegge il proprio presidente tra gli intervenuti, di volta in volta, il presidente designa il segretario che può essere anche un impiegato o funzionario del Consorzio. I verbali della assemblea sono firmati dal presidente e dal segretario. I verbali delle assemblee straordinarie devono essere redatti da un notaio.

Art. 27. — Consiglio di amministrazione:

Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque a quindici membri effettivi, eletti dalla assemblea tra i delegati delle cooperative consorziate, a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti. Gli amministratori durano in carica due anni, sono dispensati dal prestare cauzione e possono essere rieletti. Gli amministratori non hanno diritto a compenso, salvo deliberazione della assemblea. Agli stessi spetta in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per conto del Consorzio. Il Consiglio di amministrazione

elegge fra i soci componenti il presidente e il vice presidente. Potrà anche nominare un consigliere segretario od affidare l'incarico di segretario ad un impiegato o funzionario del Consorzio.

Art. 28. — Il Consiglio di amministrazione si raduna ordinariamente ogni due mesi e straordinariamente ogni qualvolta il presidente lo creda opportuno ovvero ne facciano richiesta due consiglieri oppure due sindaci. La convocazione viene fatta a mezzo di avviso da spedirsi almeno tre giorni prima dell'adunanza ed in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima. Le adunanze sono valide quando intervengono la maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni dovranno essere approvate dalla maggioranza degli amministratori presenti. Le votazioni si svolgono anche su richiesta di un solo consigliere.

Art. 29. — Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio e può compiere quindi tutti gli atti di amministrazione sia ordinaria che straordinaria ad esclusione soltanto di quelli tassativamente riservati dalla legge e dallo Statuto all'assemblea dei delegati. Particolarmente il Consiglio di amministrazione mette in esecuzione le deliberazioni dell'assemblea, compila bilanci e regolamenti, nomina, assume, licenzia personale impiegatizio, anche fra estranei, alle società, compresi direttori tecnici, amministrativi o consulenti legali, ne fissa gli emolumenti, delibera sulle conclusioni di tutti gli atti e contratti inerenti alla attività sociale, delibera circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione delle cooperative. E' comunque facoltato, a deliberare circa l'acquisto e la vendita dei beni o diritti mobiliari, la concessione di iscrizioni ipotecarie, le cancellazioni, surroghe e postergazioni di ipoteche, a nominare procuratori, mandatarî ed institori, a deliberare qualsiasi operazione presso il Debito pubblico, la Cassa depositi e prestiti, nonché presso qualsiasi Banca, Ufficio, Istituto di credito e finanziamento, sia pubblici che privati, a stipulare concessioni di credito di qualunque specie, a fare locazioni di mobili ed immobili, a stare in giudizio dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, nominando avvocati, procuratori, periti ed arbitri a contrarre debiti, concedere crediti ed a fare quanto altro crederà opportuno per la gestione e lo sviluppo del Consorzio. Gli amministratori devono astenersi nelle votazioni di assemblee sul bilancio e sulle questioni che si riferiscono alla loro responsabilità.

Art. 30. — Il presidente:

il presidente del Consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza del Consorzio e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni e da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria anche su mandati di riscossione ed ordini di pagamento presso la Tesoreria dello Stato. Convoca le assemblee ed il Consiglio e presiede le adunanze di quest'ultimo. Cura la esecuzione di tutte le deliberazioni degli organi sociali e sorveglia gli uffici del Consorzio. Previa deliberazione del Consiglio di amministrazione compie tutte le operazioni relative alle partecipazioni a gare, licitazioni e trattative per l'assunzione di lavori, stipula contratti relativi nonché tutti i contratti per finanziamenti, operazioni di credito e cessioni e quant'altro occorre. E' responsabile della tenuta regolare dei libri sociali. Nell'esercizio delle sue funzioni verrà coadiuvato dal segretario del Consiglio di amministrazione. In caso di suo impedimento od assenza verrà sostituito dal vice presidente.

Art. 31. — Collegio dei sindaci:

il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea dei delegati, che designerà direttamente il presidente del Collegio. I sindaci possono essere eletti fra persone estranee al Consorzio ed almeno uno di essi dovrà essere un dottore commercialista iscritto al relativo albo professionale. Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Non possono essere nominati sindaci i parenti ed affini fino al quarto grado degli amministratori in carica, il compenso dei sindaci viene fissato dalla assemblea, in sede di approvazione di bilancio, per l'esercizio successivo a quello cui il bilancio in discussione si riferisce. Per il primo esercizio viene fissato un onorario di lire diecimila al presidente e di lire seimila a ciascuno dei due membri effettivi.

Art. 32. — Collegio dei probiviri:

il Collegio dei probiviri si compone di un presidente e di due membri eletti specificatamente dall'assemblea dei delegati. Essi saranno eletti fra persone estranee al Consorzio ed alle cooperative consorziate e rimarranno in carica tre anni. Il Collegio dei probiviri decide dei ricorsi relativi alla ammis-

sione, al recesso ed alla esclusione delle cooperative al o dal Consorzio, e sulle controversie che potrebbero sorgere per la interpretazione del presente Statuto, nonché per la conciliazione delle vertenze sorte in seno al Consorzio, tra questo e le cooperative aderenti o tra cooperative e cooperative. Gli amministratori e gli impiegati del Consorzio sono tenuti a fornire ai probiviri tutte le notizie ed in visione tutti i documenti di cui venissero richiesti o riflettenti le controversie sottoposte al giudizio del Collegio. I probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità. Le loro decisioni vengono notificate al legale rappresentante del Consorzio, nonché alle parti interessate.

Direttore e Comitato tecnico

Art. 33. — Il Consiglio di amministrazione nominerà un direttore tecnico del Consorzio, oltre agli impiegati tecnici ed amministrativi indispensabili. Il direttore tecnico ha la responsabilità della esatta esecuzione dei lavori appaltati dal Consorzio e di quanto altro inerente alle sue funzioni. Il Consiglio di amministrazione può costituire un comitato tecnico di più membri, che durano in carica un anno e sono riconfermabili, con poteri consultivi.

Bilancio e riparto utili

Art. 34. — L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre dell'anno in cui sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto di costituzione del Consorzio, purché la pubblicazione stessa avvenga entro il 30 giugno di detto anno, in caso invece che la pubblicazione del decreto avvenisse nel secondo semestre dell'anno, il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre dell'anno successivo. Il bilancio, con conto profitti e perdite ed ogni altro allegato e relazione dovrà essere a disposizione dei delegati, nella sede del Consorzio, almeno quindici giorni prima dell'assemblea ordinaria annuale.

Art. 35. — Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno così ripartiti: a) il 20% sarà assegnato alla riserva ordinaria; b) al capitale verrà distribuito un dividendo non maggiore del tasso legale sull'importo delle quote sociali effettivamente versate; c) il rimanente sarà ripartito fra le cooperative consorziate, in ragione delle rispettive forze di lavoro, con le quali hanno concorso alla esecuzione degli appalti, valutando tale forza in ragione dei salari.

Art. 36. — L'assemblea dei delegati può deliberare che tutti gli utili netti del bilancio o parte di essi siano devoluti alla riserva ordinaria o ad un capitolo speciale del fondo di riserva, destinato a provvedere una moderna attrezzatura di cantiere. Il fondo di riserva ordinario di cui al comma a) dell'art. 35 è destinato a coprire eventuali perdite alla reintegrazione del fondo consortile, ma non potrà mai, in nessun caso, essere ripartito fra le cooperative associate durante la vita del Consorzio.

Art. 37. — Le quote di capitale per le quali si è verificata la decadenza del diritto alla riscossione a norma dell'art. 14 ed i dividendi non riscossi nel biennio, sono devoluti al fondo di riserva ordinaria.

Disposizioni transitorie e finali

Art. 38. — Il Consiglio di amministrazione può deliberare l'adesione del Consorzio ad associazioni di assistenza, tutela e rappresentanza del movimento cooperativo, nominando i delegati.

Art. 39. — In caso di scioglimento volontario prima del termine stabilito, l'assemblea dei delegati nominerà uno o più liquidatori, conferendo ad essi tutte le facoltà di legge.

Nel caso di cessazione del Consorzio, l'intero suo patrimonio, dedotto solo il capitale effettivamente versato da rimborsare alle cooperative consorziate e gli eventuali dividendi maturati e non pagati negli ultimi due anni, sarà devoluto a fini di pubblica utilità, di cui è competente l'amministrazione finanziaria, a norma del regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3269 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577.

Art. 40. — Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge.

Visto: Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
VIGORELLI

Per pia conforme:

Il direttore capo divisione: PENNISI

25128 (A pagamento).



10/55
m 15

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
PROVVEDITORATO REGIONALE
ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA
SEGRETERIA DEL COMITATO REGIONALE PER L'ALBO
NAZIONALE DEI COSTRUTTORI
BOLOGNA

PROT. N. 2/943

Si certifica che l'Impresa Consorzio Ravennate Coopera-
tive Produzione lavoro - via d'Angelo 3 - Ravenna

già iscritta nell'Elenco Regionale delle Ditte di fiducia

questo Provveditorato per le categorie di lavoro:

Terra murari - Costruzioni stradali - Colli e
Ponti - lavori specializzati in c.a. - Pavimenta-
zioni stradali - Difese idrauliche - acquedotti
xxxxxxx fognature. Opere forniture varie
(folguamur, serramenti) per importo fino
a L. 1.000.000.000 (miliardi)

ha già presentato domanda in data 24-4-1962

nei modi e termini prescritti dalla legge 10/2/1962, n.

tendente ad ottenere la iscrizione nel Nuovo Albo Nazionale

dei Costruttori.-

Tale domanda è in corso di istruttoria.

La presente dichiarazione si rilascia a richiesta dell'Impi

interessata e per gli usi consentiti dalla legge. 29-3-1965, n. 203

Bologna, il 15 GIU. 1965

IL SEGRETARIO DEL COMITATO REGIONALE
(A. Tarantini)

Meletti Angelo

Consigliere

Gasparri Sergio

"

Dragoni Terzo

"

- assente

Tassinari Ennio

"

Assistono i Sindaci revisori: Guerra Rag. Angelo,

Dalmonte Rag. Ennio, Campoli Rag. Enzo.

Funge da Segretario il Rag. Berardi Pasqualino.

Constatata valida la seduta per il numero degli intervenuti il Presidente passa al 1° punto all'ordine del giorno.

Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, dopo esauriente discussione, all'unanimità

d e l i b e r a

a) di partecipare alle gare indette dall'Istituto per lo Sviluppo dell'Edilizia Sociale - I.S.E.S. Roma - per il giorno 30 dicembre 1965 per l'appalto dei lavori descritti ai punti 1° e 2° dell'ordine del giorno.

b) Di delegare il Presidente Sig. Casadio Geom. Amleto nato a Ravenna il 26/12/1921 a sottoscrivere l'offerta di ribasso o la richiesta di aumento nella misura che a suo giudizio riterrà conveniente.

c) Di delegare il Sig. Casadio Geom. Amleto a stipulare e firmare i contratti di appalto nel caso che gli appalti restino aggiudicati a questo Consorzio.

./.

d) Di delegare il Sig.Casadio Geom.Amleto a riscuotere gli stati di avanzamento e qualsiasi somma dovuta a questo Consorzio inerente ai lavori in oggetto.

e) Di delegare l'Ing. Ivo Bolzoni, nato a Massalombarda il 19/9/1938 a dirigere i lavori coadiuvato dal Geom.Pepoli Sergio nato a Ravenna il 12/7/1935.

f) Di delegare il Geom.Pepoli Sergio a prendere in consegna i lavori, in caso di aggiudicazione degli appalti, a firmare la contabilità, formulare, inserire, sottoscrivere e transigere riserve, concordare ed accettare nuovi prezzi, firmare lo stato finale ed il verbale di collaudo e qualsiasi documento occorrente fino al compimento delle opere stesse.

2° OMISSIS

4) OMISSIS

Null'altro essendovi a deliberare la seduta viene sciolta previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Casadio Geom.Amleto

F.to Berardi Rag.Pasqualino

Repertorio n° 5065

Certifico io sottoscritto Dottor
ALBERTO RAPONI - Notaio imperiale
presso il Collegio notarile di Ravenna
con sede in P.zza S. Michele il presente estratto
è perfettamente conforme al suo originale
esistente alle pagg. 210 - 11 - 12 - 13
del Libro Verbale del Consiglio di Amm.
intrapreso dal CONSORZIO RAVENNA
COOPERATIVE PRODUZIONE E LAVORO,
Libro bolle, numeri, tenuto a
norma di legge, ordinato prima dell'uso
e da ultimo in data 5/XI/1961
a ministero notarile soprafirmato da
vengo -

Certifico altresì io sottoscritto Notaio
che le parti stesse non alterano né
addirittura modificano il tenore
della parte sopra riportata.

Ravenna opp. ventisei (27)
Dicembre - millenovecentosessantasei
per (1961)

Alberto Raponi

norma di legge

C.N.N. 1150

Repertorio n° 5065

Certifico io sottoscritto Dottor
ALBERTO RAPONI - Notaio imperiale
presso il Collegio notarile di Ravenna
con sede in P.zza S. Michele il presente estratto
è perfettamente conforme al suo originale
esistente alle pagg. 210 - 11 - 12 - 13
del Libro Verbale del Consiglio di Amm.
intrapreso dal CONSORZIO RAVENNA
COOPERATIVE PRODUZIONE E LAVORO,
Libro bolle, numeri, tenuto a
norma di legge, ridimato prima dell'uso,
e da ultimo in data 5/XI/1961
a ministero notarile sopra di Ra
venna.

Certifico altresì io sottoscritto Notaio
che la parte stessa non altera né
addirittura modifica il tenore
della parte sopra riportata.

Ravenna opp. ventisei (27)
Dicembre - millenovecentosessantasei
giù (1961)

Alberto Raponi

norma di legge

C.N.N. 1150



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Tribunale di Ravenna

Il sottoscritto Cancelliere

c e r t i f i c a

Che contro il CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE
DI PRODUZIONE E LAVORO con sede in Ravenna, non sono
in corso istanze di fallimento nè di concordato
preventivo;

Che la stessa non è sottoposta ad amministrazione
controllata o liquidazione coatta o volontaria e
che il Presidente e legale rappresentante, è il Sig.
Casadio Geom. Anieto e direttore tecnico il Sig.
Bolzoni Ing. Ivo.

Che lo statuto registrato a Ravenna il 14/8/1954 al
n. 369 mod. 1 Vol. 193 foglio 183 è quello attualmente
in vigore e depositato in Cancelleria al n. 2252
del Registro società.

Risulta inoltre che tale Consorzio non ha subito
fallimenti o concordato preventivo in questo ultimo
quinquennio.

Ravenna li 23 DIC. 1955



Il Cancelliere
Casadio

Handwritten signature

du 17



17248 -
Canc. Trib. di
CERTIFICA
Originale
Ravenna
IL CANCELLIERE

all 18
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA ~~SOCIALE~~

STATUTO DEL CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO

ESTRATTO DALLA GAZZETTA UFFICIALE PARTE SECONDA N. 122 DEL 19 MAGGIO 1956



ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA DELLO STATO
1964



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa:

Vista l'istanza del presidente del Consorzio Ravennate delle cooperative di produzione e lavoro di Ravenna, in data 15 agosto 1954, con la quale si chiede la costituzione del Consorzio stesso e l'approvazione del suo Statuto organico;

Udito, in via d'urgenza, il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, espresso nella seduta del 6 ottobre 1955, ai sensi dell'art. 19, lett. b) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' costituito il Consorzio Ravennate delle cooperative di produzione e lavoro, con sede in Ravenna, ed è approvato il relativo Statuto, composto di numero quaranta articoli, che, visto e firmato dal Ministro proponente, viene allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1955

GRONCHI

VIGORELLI — ROMITA

Per copia conforme:

il direttore capo divisione: PENNISI

Statuto del Consorzio Ravennate delle Cooperative di produzione e lavoro.

Costituzione - Scopo - Sede - Durata

Art. 1. — E' costituito un Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro, iscritte nel Registro prefettizio, ammissibile ai pubblici appalti denominato « Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro ».

Art. 2. — Il Consorzio ha per iscopo la esecuzione di qualsiasi specie di lavoro: lavori di terra murari, lavori edilizi in cemento armato, lavori idraulici e di bonifica in genere, di acquedotti e fognature, opere marittime, opere a struttura metallica, lavori stradali, lavori di falegnameria in genere, lavori di armamento ferroviario, gallerie, impianti meccanici ed elettrici, idro-elettrici, opere e forniture varie, assumendo appalti dallo Stato, dagli enti locali e da qualsiasi stazione appaltante pubblica o privata. Si propone altresì la propaganda degli ideali cooperativi e lo sviluppo della cooperazione di lavoro.

Art. 3. — Il Consorzio ha la sede sociale in Ravenna, il Consiglio di amministrazione stabilirà il recapito e potrà cambiarlo secondo le esigenze. Parimenti il detto Consiglio potrà istituire succursali ed agenzie in altre località qualora sia richiesto dallo sviluppo dell'attività sociale.

Art. 4. — Il Consorzio ha la durata di anni venti dalla data della pubblicazione del decreto di costituzione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. La durata potrà essere prorogata per deliberazione della assemblea. Salvo i casi previsti dall'art. 10 del presente Statuto, le Cooperative costituenti il Consorzio debbono appartenervi per tutta la durata di esso.

Cooperative consorziate

Art. 5. — Potranno aderire al Consorzio tutte le cooperative di produzione e lavoro legalmente costituite ed iscritte nel Registro prefettizio, sezione produzione e lavoro, aventi scopo e finalità simili a quelli del Consorzio stesso. Il numero delle cooperative che potranno far parte del Consorzio è illimitato. Ogni cooperativa deve sottoscrivere una quota di capitale non inferiore a lire venticinquemila (L. 25.000) e precisamente L. 500 per ciascun socio della cooperativa fino ad un massimo di cinquanta soci nonchè lire cento (L. 100) per ogni cinquemila lire di capitale sociale e per ogni frazione di lire cinquemila o multiplo di cinquemila che sia superiore a lire duemila-cinquecento. Può sottoscrivere una quota maggiore purchè non sia superiore a lire cinquecentomila (L. 500.000) ed il capitale del Consorzio non superi in totale i dieci milioni.

Art. 6. — La partecipazione al Consorzio importa per ciascuna cooperativa i seguenti obblighi: a) versare con le modalità stabilite le quote di capitale sottoscritte; b) osservare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi sociali legalmente prese, i regolamenti interni e le discipline stabilite per la esecuzione dei lavori, accettare i controlli tecnici ed amministrativi del Consorzio; c) accettare la Direzione tecnica del Consorzio per i lavori da questo assegnati; d) non partecipare singolarmente con altre cooperative e con imprese estranee, o per interposta persona a trattativa, gare, aste, licitazioni per appalti pubblici o privati nei quali il Consorzio intenda intervenire direttamente. Beninteso le cooperative conservano la propria autonomia completa in quanto non siano lesi gli interessi del Consorzio o delle altre cooperative consorziate.



Art. 7. — La responsabilità delle cooperative consorziate è limitata alla quota sottoscritta. Le quote sociali non possono essere cedute o sottoposte a pegno o sequestro convenzionale.

Art. 8. — Le cooperative che intendono associarsi al Consorzio devono presentare domanda sottoscritta dal loro legale rappresentante con le seguenti indicazioni: a) denominazione, ragione sociale, sede ed oggetto di esse; b) organo sociale che ha deliberato l'adesione; c) numero e mestiere dei soci; d) ammontare della quota che si sottoscrive; e) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto. Alla domanda devono essere allegati: 1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto ed eventuali successive modifiche; 2) certificato di iscrizione nel Registro prefettizio; 3) estratto della delibera dell'organo sociale che ha approvato l'adesione al Consorzio; 4) bilanci dell'ultimo triennio.

Art. 9. — Le cooperative ammesse sono obbligate: a) a sottoscrivere sul libro dei soci a mezzo del proprio rappresentante legale la rispettiva quota sociale entro dieci giorni dalla comunicazione della accettazione della domanda di ammissione a socio; b) a versare le quote sottoscritte e la tassa di ammissione con le modalità stabilite nell'art. 18. La deliberazione di ammissione si intende decaduta a tutti gli effetti se la cooperativa ammessa non adempie agli obblighi di cui al presente articolo entro i termini stabiliti.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione del Consorzio.

Art. 10. — Le cooperative cessano di far parte del Consorzio: a) per fallimento; b) per liquidazione volontaria, di ufficio o coatta; c) per termine di durata; d) per recesso; e) per esclusione.

Art. 11. — Il recesso ha luogo quando una cooperativa, per le sue condizioni economiche o per la esiguità del numero dei soci, non si trova più in condizioni di far fronte ai suoi obblighi verso il Consorzio. Sulla domanda presentata dalla cooperativa recedente si pronuncia il Consiglio di amministrazione del Consorzio.

Art. 12. — La esclusione verrà deliberata dal Consiglio di amministrazione del Consorzio a carico della cooperativa che: a) danneggi gli interessi del Consorzio e ne pregiudichi il regolare andamento; b) venga meno agli impegni economici, tecnici e morali assunti nei riguardi del Consorzio; c) non osservi le norme dello Statuto dei regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali del Consorzio; d) non uniformi il suo comportamento tecnico ed amministrativo ai principi stabiliti della legge ed a quelli della sana cooperazione.

Art. 13. — Per la liquidazione ed il rimborso delle quote alle cooperative che cessano di far parte del Consorzio e la responsabilità di dette cooperative, valgono le norme degli articoli 2529 e 2530 del Codice civile.

Art. 14. — A pena di decadenza la domanda di rimborso della quota deve essere presentata al Consiglio di amministrazione del Consorzio, per le cooperative sottoposte a liquidazione, prima della compilazione del bilancio finale di liquidazione. In ogni caso dette cooperative e quelle fallite, recedute od escluse, decadono dal diritto al rimborso se non riscuotono la quota entro cinque anni dalla data in cui è venuta a cessare l'appartenenza al Consorzio.

Art. 15. — La cessazione di appartenenza avviene di diritto in caso di fallimento o di liquidazione e risale alla data del provvedimento relativo. Negli altri casi la cessazione ha data dalla ricezione della comunicazione della deliberazione rispettiva.

Art. 16. — Le deliberazioni con cui il Consiglio di amministrazione accetta o respinge una domanda di ammissione o di recesso, ovvero decida la esclusione di una associata, vengono comunicate alle interessate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, od affisse nella sede del Consorzio per quindici giorni. Contro tali deliberazioni possono ricorrere al Collegio dei probiviri le cooperative interessate e le cooperative già aderenti. Il ricorso deve essere spedito a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione per le cooperative richiedenti, recedute od escluse, dal quindicesimo giorno di affissione per le altre cooperative. Il Collegio dei probiviri decide inappellabilmente, salvo il disposto dell'art. 2527 del Codice civile.

Patrimonio

Art. 17. — Il patrimonio del Consorzio all'atto della costituzione è formato dalle quote conferite dalle cooperative promotrici e può essere aumentato: a) col versamento di ulteriori quote da parte delle cooperative consorziate e che saranno ammesse successivamente; b) coi fondi di riserva ordinari ed eventualmente straordinari; c) con le tasse di ammissione; d) con ogni altro fondo costituito per scopi di previdenza mutualistica e di propaganda.

Art. 18. — Le cooperative che verranno ammesse al Consorzio dopo la costituzione del medesimo, dovranno versare una tassa di ammissione che sarà fissata annualmente dalla assemblea in sede di approvazione del bilancio, tenute presenti le riserve patrimoniali del Consorzio risultanti dal bilancio stesso. Tale tassa deve essere versata contemporaneamente alla sottoscrizione del libro dei soci, stabilita dall'art. 9. Il versamento delle quote sottoscritte deve essere effettuata: a) per almeno due decimi all'atto della sottoscrizione; b) per il rimanente entro tre mesi dalla accettazione della domanda. Il Consorzio avrà la facoltà di trattenere alle singole scadenze, sulle somme dovute alle cooperative per lavori eseguiti, l'ammontare delle rate giunte a maturazione.

Organi del Consorzio

Art. 19. — Sono organi del Consorzio:

- 1) l'assemblea dei delegati;
- 2) il Consiglio di amministrazione;
- 3) il presidente;
- 4) il Collegio dei sindaci;
- 5) il Collegio dei probiviri.

Art. 20. — Assemblea dei delegati:

L'assemblea è costituita dai delegati delle cooperative consorziate. I delegati sono nominati tra i soci dal Consiglio di amministrazione di ciascuna cooperativa, ove esso risulti autorizzato, o altrimenti dalla assemblea dei soci, durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Ciascuna cooperativa aderente nominerà due delegati fino a duecento soci, e tre delegati da duecentouno in avanti. Ogni delegato avrà diritto ad un solo voto.

Art. 21. — Le assemblee dei delegati sono ordinarie e straordinarie. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ogni anno è convocata una assemblea ordinaria per approvare il bilancio consuntivo dell'anno precedente, deliberare sul riparto degli utili, eleggere le cariche sociali quando sia necessario e per trattare ogni altro argomento all'ordine del giorno. As-

semblee ordinarie e straordinarie si terranno ogni volta che lo reputi necessario il Consiglio di amministrazione e qualora ne sia fatta richiesta dal Collegio dei sindaci, ovvero da almeno un quinto dei delegati delle cooperative, con le indicazioni degli argomenti da trattare. In questi ultimi casi il Consiglio di amministrazione dovrà convocare l'assemblea richiesta non oltre un mese dalla data della comunicazione relativa.

Art. 22. — La convocazione delle assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sarà fatta a mezzo di avviso raccomandato, spedito quindici giorni prima delle adunanze a ciascuna cooperativa e con la inserzione dello stesso avviso, almeno otto giorni prima della data fissata, nel Foglio annunci legali. La seconda convocazione può aver luogo anche il giorno successivo a quello fissato per la prima convocazione ma mai nello stesso giorno della prima.

Art. 23. — Le assemblee sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno metà più uno dei delegati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei delegati intervenuti. I delegati non possono farsi rappresentare da altro delegato, salvo che nel caso di malattia comprovata.

Art. 24. — Le deliberazioni che importino modifiche statutarie e scioglimento anticipato del Consorzio sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno i due terzi dei delegati delle Società consorziate. In mancanza, sarà tenuta assemblea di seconda convocazione, a distanza di almeno cinque giorni, e questa sarà valida ove intervenga almeno la metà più uno dei delegati delle società consorziate.

Art. 25. — Le deliberazioni sono in ogni caso valide se approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e su oggetto posto all'ordine del giorno. Le deliberazioni possono essere prese a scrutinio segreto quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei delegati intervenuti. A parità di voti le deliberazioni si intendono respinte.

Art. 26. — L'assemblea elegge il proprio presidente tra gli intervenuti, di volta in volta, il presidente designa il segretario che può essere anche un impiegato o funzionario del Consorzio. I verbali della assemblea sono firmati dal presidente e dal segretario. I verbali delle assemblee straordinarie devono essere redatti da un notaio.

Art. 27. — Consiglio di amministrazione:

il Consiglio di amministrazione è composto da cinque a quindici membri effettivi, eletti dalla assemblea tra i delegati delle cooperative consorziate, a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti. Gli amministratori durano in carica due anni, sono dispensati dal prestare cauzione e possono essere rieletti. Gli amministratori non hanno diritto a compenso, salvo deliberazione della assemblea. Agli stessi spetta in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per conto del Consorzio. Il Consiglio di amministrazione elegge tra i soci componenti il presidente e il vice presidente. Potrà anche nominare un consigliere segretario od affidare l'incarico di segretario ad un impiegato o funzionario del Consorzio.

Art. 28. — Il Consiglio di amministrazione si raduna ordinariamente ogni due mesi e straordinariamente ogni qualvolta il presidente lo creda opportuno ovvero ne facciano richiesta due consiglieri oppure due sindaci. La convocazione viene fatta a mezzo di avviso da spedirsi almeno tre giorni prima dell'adunanza ed in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima. Le adunanze sono valide quando intervengono la maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni dovranno essere ap-

provate dalla maggioranza degli amministratori presenti. Le votazioni si svolgono anche su richiesta di un solo consigliere.

Art. 29. — Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio e può compiere quindi tutti gli atti di amministrazione sia ordinaria che straordinaria ad esclusione soltanto di quelli tassativamente riservati dalla legge e dallo Statuto all'assemblea dei delegati. Particolarmente il Consiglio di amministrazione mette in esecuzione le deliberazioni dell'assemblea, compila bilanci e regolamenti, nomina, assume, licenzia personale impiegatizio, anche fra estranei, alle società, compresi direttori tecnici, amministrativi o consulenti legali, ne fissa gli emolumenti, delibera sulle conclusioni di tutti gli atti e contratti inerenti alla attività sociale, delibera circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione delle cooperative. E' comunque facultato, a deliberare circa l'acquisto e la vendita dei beni o diritti mobiliari, la concessione di iscrizioni ipotecarie, le cancellazioni, surroghe e postergazioni di ipoteche, a nominare procuratori, mandatari ed istitori, a deliberare qualsiasi operazione presso il Debito pubblico, la Cassa depositi e prestiti, nonché presso qualsiasi Banca, Ufficio, Istituto di credito e finanziamento, sia pubblici che privati, a stipulare concessioni di credito di qualunque specie, e fare locazioni di mobili ed immobili, a stare in giudizio dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, nominando avvocati, procuratori, periti ed arbitri a contrarre debiti, concedere crediti ed a fare quanto altro crederà opportuno per la gestione e lo sviluppo del Consorzio. Gli amministratori devono astenersi nelle votazioni di assemblee sul bilancio e sulle questioni che si riferiscono alla loro responsabilità.

Art. 30. — Il presidente:

il presidente del Consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza del Consorzio e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni e da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria anche su mandati di riscossione ed ordini di pagamento presso la Tesoreria dello Stato. Convoca le assemblee ed il Consiglio e presiede le adunanze di quest'ultimo. Cura la esecuzione di tutte le deliberazioni degli organi sociali e sorveglia gli uffici del Consorzio. Previa deliberazione del Consiglio di amministrazione compie tutte le operazioni relative alle partecipazioni a gare, licitazioni e trattative per l'assunzione di lavori, stipula contratti relativi nonché tutti i contratti per finanziamenti, operazioni di credito e cessioni e quant'altro occorre. E' responsabile della tenuta regolare dei libri sociali. Nell'esercizio delle sue funzioni verrà coadiuvato dal segretario del Consiglio di amministrazione. In caso di suo impedimento od assenza verrà sostituito dal vice presidente.

Art. 31. — Collegio dei sindaci:

il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea dei delegati, che designerà direttamente il presidente del Collegio. I sindaci possono essere eletti fra persone estranee al Consorzio ed almeno uno di essi dovrà essere un dottore commercialista iscritto al relativo albo professionale. Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Non possono essere nominati sindaci i parenti ed affini fino al quarto grado degli amministratori in carica, il compenso dei sindaci viene fissato dalla assemblea, in sede di approvazione di bilancio, per l'esercizio successivo a quello cui il bilancio in discussione si riferisce. Per il primo esercizio viene fissato un onorario di lire diecimila al presidente e di lire seimila a ciascuno dei due membri effettivi.

Art. 32. — Collegio dei probiviri:

il Collegio dei probiviri si compone di un presidente e di due membri eletti specificatamente dall'assemblea dei delegati. Essi saranno eletti fra persone estranee al Consorzio ed alle cooperative consorziate e rimarranno in carica tre anni. Il Collegio dei probiviri decide dei ricorsi relativi alla ammissione, al recesso ed alla esclusione delle cooperative al o dal Consorzio, e sulle controversie che potrebbero sorgere per la interpretazione del presente Statuto, nonché per la conciliazione delle vertenze sorte in seno al Consorzio, tra questo e le cooperative aderenti o tra cooperative. Gli amministratori e gli impiegati del Consorzio sono tenuti a fornire ai probiviri tutte le notizie ed in visione tutti i documenti di cui venissero richiesti o riflettenti le controversie sottoposte al giudizio del Collegio. I probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità. Le loro decisioni vengono notificate al legale rappresentante del Consorzio, nonché alle parti interessate.

Direttore e Comitato tecnico

Art. 33. — Il Consiglio di amministrazione nominerà un direttore tecnico del Consorzio, oltre agli impiegati tecnici ed amministrativi indispensabili. Il direttore tecnico ha la responsabilità della esatta esecuzione dei lavori appaltati dal Consorzio e di quanto altro inerente alle sue funzioni. Il Consiglio di amministrazione può costituire un comitato tecnico di più membri, che durano in carica un anno e sono riconfermabili, con poteri consultivi.

Bilancio e riparto utili

Art. 34. — L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre dell'anno in cui sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto di costituzione del Consorzio, purché la pubblicazione stessa avvenga entro il 30 giugno di detto anno, in caso invece che la pubblicazione del decreto avvenisse nel secondo semestre dell'anno, il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre dell'anno successivo. Il bilancio con conto profitti e perdite ed ogni altro allegato e relazione dovrà essere a disposizione dei delegati, nella sede del Consorzio, almeno quindici giorni prima dell'assemblea ordinaria annuale.

Art. 35. — Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno così ripartiti: a) il 20 % sarà assegnato alla riserva ordinaria; b) al capitale verrà distribuito un dividendo non maggiore del tasso legale sull'importo delle quote sociali effettivamente versate; c) il rimanente sarà ripartito fra le cooperative consorziate, in ragione delle rispettive forze di lavoro, con le quali hanno concorso alla esecuzione degli appalti, valutando tale forza in ragione dei salari.

Art. 36. — L'assemblea dei delegati può deliberare che tutti gli utili netti del bilancio o parte di essi siano devoluti alla riserva ordinaria o ad un capitolo speciale del fondo di riserva, destinato a provvedere una moderna attrezzatura di cantiere. Il fondo di riserva ordinario di cui al comma a) dell'art. 35 è destinato a coprire eventuali perdite alla reintegrazione del fondo consortile, ma non potrà mai, in nessun caso, essere ripartito fra le cooperative associate durante la vita del Consorzio.

Art. 37. — Le quote di capitale per le quali si è verificata la decadenza del diritto alla riscossione a norma dell'art. 14 ed i dividendi non riscossi nel biennio, sono devoluti al fondo di riserva ordinaria.

Disposizioni transitorie e finali

Art. 38. — Il Consiglio di amministrazione può deliberare l'adesione del Consorzio ad associazioni di assistenza, tutela e rappresentanza del movimento cooperativo, nominando i delegati.

Art. 39. — In caso di scioglimento volontario prima del termine stabilito, l'assemblea dei delegati nominerà uno o più liquidatori, conferendo ad essi tutte le facoltà di legge.

Nel caso di cessazione del Consorzio, l'intero suo patrimonio, dedotto solo il capitale effettivamente versato da rimborsare alle cooperative consorziate e gli eventuali dividendi maturati e non pagati negli ultimi due anni, sarà devoluto a fini di pubblica utilità, di cui è competente l'amministrazione finanziaria, a norma del regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3265 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577.

Art. 40. — Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge.

Visto: Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
VIGORELLI

Per copia conforme:
Il direttore capo divisione: PENNISI

E' copia conforme all'originale
Ravenna 10 MAR. 1965

IL CANCELLIERE
(Dr. Nobili Sazio)

CANT. TRIB. DI RAVENNA	
N. 3583	Reg. Prov.
N. 19	P.g.
Dato copia L.	h10
» urj. »	
» cert. »	2000
» urj. »	
ricerca	
Totale L.	2510
bolli	
quietanza	
Totale L.	2510
Ravenna, li	10 MAR. 1965
IL CANCELLIERE	

Stampa, 1964 - Istituto Poligrafico dello Stato - G. O.



all 19

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE DELLA COOPERAZIONE

DIV. IV

S I C E R T I F I C A

che lo statuto del consorzio Ravennate delle cooperative di produzione e lavoro, con sede in Ravenna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1531, è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122, del 19 maggio 1956, e, che da tale data non ha subito modifiche.

In carta semplice per gli usi consentiti dalla legge.

Roma, 26 NOV. 1965

IL MINISTRO



Per Copia Conforme
IL FUNZIONARIO RUCANTE
(Geom. Giulio Tossini)